

Roma, 12 Ottobre 2016

CIR16231

SM

Oggetto: Revisione fuori sede dei veicoli di massa superiore alle 3,5 ton. Limiti alla presentazione delle richieste da parte degli Studi di consulenza automobilistica. Nuova circolare del MIT.

Con la circolare prot.22328 dell'11 Ottobre u.s, la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha informato che **a partire dal 31 Ottobre p.v.**, tornano ad essere operative le condizioni introdotte nell'Agosto 2015 per la presentazione, da parte degli Studi di consulenza automobilistica, delle richieste di revisione fuori sede dei veicoli di massa superiore alle 3,5 ton, costituite:

- dal non avere la disponibilità della sede attrezzata di revisione (fissa o mobile) per la quale si richiede la seduta;
- dall'avere sede nello stesso ambito provinciale in cui deve eseguirsi la revisione

Come si ricorderà, queste condizioni furono decise dal MIT con una circolare del 7 Agosto 2015 (prot. 18753, commentata con la circolare Conftrasporto CIR15225 del 1 Settembre 2015) ma, dopo pochi mesi, la loro applicazione venne sospesa dallo stesso MIT con una seconda circolare del 22 Ottobre 2015 (prot. 24483 - vedi la nota Conftrasporto CIR15283 del 28 Ottobre u.s), a seguito di una serie di problematiche di natura organizzativa.

Ora, con la nota dell'11 Ottobre scorso, il MIT ha reso noto che il Consiglio di Stato ha ritenuto pienamente legittime queste condizioni **che, pertanto, tornano ad essere nuovamente applicabili a partire dal 31 Ottobre 2016, con riferimento alle prenotazioni delle revisioni fuori sede da espletare dal 1 Dicembre 2016.**

Con l'occasione, il MIT ha riepilogato quali sono i soggetti abilitati a presentare le richieste di revisione fuori sede dei mezzi di massa superiore alle 3,5 ton:

1. nelle sedi attrezzate (fisse o mobili) predisposte dall'impresa (es.di autotrasporto) che ha in disponibilità i veicoli da revisionare:
 - a) l'impresa interessata ;
 - b) uno Studio di consulenza automobilistica con sede nell'ambito provinciale in cui deve svolgersi la revisione.
2. nelle sedi attrezzate (fisse o mobili) predisposte da un soggetto terzo diverso dallo Studio di consulenza automobilistica:
 - a) l'impresa interessata (es di autotrasporto) che ha in disponibilità i veicoli da revisionare;
 - b) uno Studio di consulenza automobilistica con sede nell'ambito provinciale di svolgimento della revisione;
3. nelle sedi attrezzate (fisse o mobili) predisposte da uno Studio di consulenza automobilistica:
 - a) l'impresa interessata (es di autotrasporto) che ha in disponibilità i veicoli da revisionare;
 - b) uno Studio di consulenza automobilistica **diverso** da quello che ha predisposto la sede attrezzata, con sede nell'ambito provinciale di svolgimento della revisione. Per Studio di



consulenza automobilistico **“diverso”** – precisa la circolare del MIT - si intende quello identificato con un “codice agenzia” differente da quello dello Studio che ha predisposto la sede attrezzata.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.